

Allegato “B” al n. 81430/23156 di Repertorio

STATUTO

della

“Eni Trading & Shipping S.p.A.”

DENOMINAZIONE – OGGETTO – SEDE –
DURATA DELLA SOCIETA’ – CAPITALE –
OBBLIGAZIONI E ALTRI TITOLI DI DEBITO

Articolo 1

La Società denominata “**Eni Trading & Shipping S.p.A.**” è disciplinata dal presente Statuto.

La denominazione può essere scritta con qualsiasi carattere o rilievo tipografico, con lettere sia maiuscole sia minuscole.

Articolo 2

La Società ha per oggetto l’attività di compravendita e trasformazione di materie prime, semilavorati, sottoprodotti e prodotti finiti energetici e affini anche di origine biogenica, nonché il commercio e l’intermediazione di rifiuti, e l’attività di compravendita e gestione di capacità di trasporto e stoccaggio anche per Eni S.p.A. e le imprese da essa controllate.

La Società può svolgere la sua attività sia in Italia sia all’estero.

La Società potrà inoltre compiere, purché in via strumentale per il raggiungimento dell’oggetto sociale, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie utili e/o opportune, compreso il rilascio di fidejussioni e garanzie, fatta eccezione della raccolta del pubblico

risparmio e dell'esercizio delle attività disciplinate dalla normativa in materia di intermediazione finanziaria nonché potrà assumere, sempre in via strumentale e non a scopo di collocamento, partecipazioni in altre società e/o enti costituiti e/o da costituire.

Articolo 3

La Società ha sede in Roma.

Possono essere istituiti e soppressi, sedi secondarie, agenzie, filiali e uffici, in Italia e all'estero.

Articolo 4

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata ai sensi di legge.

Articolo 5

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di euro 60.036.650,00 (sessantamilionitrentaseimilaseicentocinquanta virgola zero zero), diviso in numero 60.036.650 (sessantamilionitrentaseimilaseicentocinquanta) azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti.

Ai sensi dell'art.2443 del codice civile, il Consiglio di amministrazione ha facoltà, per il periodo di 5 (cinque) anni decorrente dalla iscrizione della società nel Registro delle Imprese, di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale a pagamento e in via scindibile di un importo fino a massimi euro 300.000.000,00 (trecentomilioni virgola zero zero), mediante emissione di azioni ordinarie da offrire in opzione agli aventi diritto. Il

Consiglio di amministrazione è conseguentemente delegato a determinare tutti i termini, modalità e condizioni di ciascun aumento di capitale, ivi compresi il numero delle azioni ordinarie da emettere e correlativamente la misura dell'aumento di capitale. Nell'esercizio della delega, il Consiglio di amministrazione può deliberare aumenti di capitale, anche da liberare mediante conferimento di beni in natura e di crediti, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma c.c., a condizione che il prezzo di emissione delle azioni, aumentato dell'eventuale sovrapprezzo, sia determinato in base al valore del patrimonio netto ovvero agli altri criteri di valutazione che saranno adottati dal perito e indicati nella relazione di stima resa ai sensi dell'art. 2343 c.c.. L'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione potrà essere rivolto a soggetti che per la loro attività e dimensione della impresa (qualità che verranno attestate dal Consiglio di amministrazione nella relazione di cui all'art.2441, comma 6, c.c.) siano ritenuti strategici all'attività della società. Il Consiglio di amministrazione è quindi autorizzato a deliberare tutte le modalità attuative dell'aumento di capitale, nonché la modifica del presente articolo dello Statuto, al fine di adeguare l'importo del capitale in esso indicato, una volta che sia stata data esecuzione all'aumento di capitale. La previsione statutaria di cui al presente comma non verrà più riportata nel testo dell'articolo una volta esercitata ed esaurita da parte del Consiglio di amministrazione la facoltà di cui al presente punto dello statuto e comunque allo scadere del quinquennio dalla data di iscrizione della società nel Registro delle Imprese.

Articolo 6

Le azioni sono nominative e indivisibili; ogni azione dà diritto ad un voto.
In caso di comproprietà, i diritti dei titolari sono esercitati dal rappresentante comune.

La Società non emette i certificati rappresentativi delle azioni; pertanto la qualità di socio è provata dall'iscrizione nel Libro dei Soci.

Sui ritardati versamenti sono dovuti gli interessi di mora in misura pari al tasso legale, ferma restando l'applicazione dell'articolo 2344 del codice civile.

Articolo 7

La qualità di socio comporta l'adesione incondizionata allo Statuto.

Il domicilio dei soci, degli altri aventi diritto al voto, degli amministratori e dei sindaci nonché del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, per i loro rapporti con la Società è quello risultante dai libri sociali o dalle comunicazioni effettuate successivamente dai suddetti soggetti.

Il domicilio è comprensivo di indirizzo e, se esistente, di numero di fax e di indirizzo di posta elettronica.

Articolo 8

La Società può emettere obbligazioni e altri titoli di debito.

ASSEMBLEA

Articolo 9

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e comunque nei tempi richiesti per l'approvazione del bilancio

della capogruppo.

Le Assemblee si tengono di norma presso la sede della Società, possono anche tenersi altrove purchè in Italia.

Articolo 10

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; l'avviso contiene anche l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della seconda convocazione.

L'avviso di convocazione è inviato mediante telegramma ovvero mediante raccomandata a.r. o telefax o posta elettronica, o con qualsiasi altro mezzo comunque idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento da parte dei soci e deve essere ricevuto dai soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Articolo 11

Il diritto di intervento in Assemblea è disciplinato dalle norme di legge, dallo Statuto e dalle disposizioni contenute nell'avviso di convocazione.

Possono partecipare all'assemblea i soggetti aventi diritto di voto che risultino essere iscritti nel Libro dei Soci almeno due giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione. La qualità di socio attestata da tale iscrizione deve essere conservata fino a quando l'Assemblea ha avuto luogo.

I soci possono farsi rappresentare mediante delega scritta in conformità all'art. 2372 del codice civile.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione

dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento anche stabilendo un diverso ordine di discussione degli argomenti indicati nell'avviso di convocazione, adotta le opportune misure ai fini dell'ordinato andamento del dibattito e delle votazioni ed accerta i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Le adunanze assembleari possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi audio e/o video collegati fra loro, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che:

- sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti; dirigere e regolare lo svolgimento dell'adunanza; constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al presidente dell'Assemblea e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (ad eccezione del caso di cui all'art.2366, quarto comma, c.c.) i luoghi video e/o audio collegati, a cura della Società, nei quali gli intervenienti possono affluire.

Il presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante devono trovarsi contemporaneamente nello stesso luogo; in esso l'assemblea si intende tenuta.

In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio e/o video

collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell'Assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno di essi. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Articolo 12

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

Articolo 13

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dalla persona nominata dall'Assemblea a maggioranza dei presenti.

Il Presidente è assistito dal Segretario del Consiglio di amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dalla persona, anche non socio, nominata dall'Assemblea a maggioranza dei presenti. L'assistenza del Segretario non è necessaria se il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio.

Il verbale dell'Assemblea indica la data dell'Assemblea, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno di essi, le modalità e il risultato delle votazioni con l'identificazione di coloro che relativamente a ciascuna materia all'ordine del giorno hanno espresso voto favorevole o contrario o si sono astenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare del relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal Notaio.

Le copie e gli estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, sono accertati conformi con dichiarazione di conformità sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 14

La validità della costituzione dell'Assemblea e delle relative deliberazioni è stabilita ai sensi di legge. Non sono di competenza dell'Assemblea le deliberazioni aventi ad oggetto le materie di cui al successivo articolo 17.

SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Articolo 15

La società è amministrata dal Consiglio di amministrazione; l'attività di controllo è affidata al Collegio sindacale a eccezione della revisione legale dei conti, esercitata da una società di revisione.

La composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale deve garantire l'equilibrio tra i generi in attuazione della normativa applicabile, nel rispetto dei termini da essa previsti.

Articolo 16

Il Consiglio di amministrazione si compone di un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a nove; il loro numero e la durata in carica sono stabiliti dall'Assemblea dei soci all'atto della nomina.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio

sindacale, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima Assemblea.

Se per qualsiasi motivo viene a mancare la maggioranza degli amministratori, cessa l'intero Consiglio e gli amministratori rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.

L'Assemblea può variare il numero degli amministratori anche nel corso del mandato e sempre entro i limiti di cui al presente articolo; se l'Assemblea lo aumenta, provvede alla nomina dei nuovi amministratori. Il mandato degli amministratori così nominati cessa con quello degli amministratori in carica al momento della loro nomina.

Articolo 17

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione il quale compie le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione necessarie, utili o comunque opportune per il raggiungimento e l'attuazione dell'oggetto sociale.

E' attribuita al Consiglio di amministrazione la competenza a deliberare sulle proposte aventi a oggetto:

-la fusione per incorporazione tra società, nel rispetto delle condizioni di cui all'art.2505 del codice civile;

– la fusione per incorporazione di società, nel rispetto delle condizioni di cui all'art.2505 bis del codice civile;

– la scissione proporzionale di società, nel rispetto delle

condizioni di cui all'art.2506 ter del codice civile;

- l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede della Società nell'ambito del territorio nazionale;
- l'istituzione, la modifica e la soppressione di sedi secondarie;
- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di soci;
- l'emissione di obbligazioni e altri titoli di debito, a eccezione dell'emissione di obbligazioni convertibili in azioni della Società.

Articolo 18

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, nomina tra i suoi componenti il Presidente. Nomina altresì un segretario anche non amministratore.

Il Presidente:

- ha la rappresentanza della Società;
- presiede l'Assemblea;
- convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e ne coordina i lavori;
- provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite agli amministratori;
- esercita le attribuzioni delegategli dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni a uno o, laddove sussistano ragioni di operatività, a due dei suoi membri, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega tenuto conto delle disposizioni di cui all'art.2381 del codice civile. Il

Consiglio di Amministrazione può altresì o in alternativa nominare un Direttore Generale definendo il contenuto e i limiti dei relativi poteri, nonché le relative modalità di esercizio. Rientra nei poteri del Presidente e dell'amministratore o degli amministratori cui siano state delegate le attribuzioni ai sensi del presente articolo, nei limiti delle competenze ad essi attribuite, conferire deleghe e poteri di rappresentanza della Società per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed anche a terzi.

Il Consiglio di amministrazione può altresì attribuire poteri di rappresentanza, con la relativa facoltà di firma, conferire deleghe per la sottoscrizione di singoli atti o categorie di atti, di contratti e documenti in genere anche ai dipendenti della Società e a terzi, relativi a operazioni oggetto di deliberazione da parte del Consiglio medesimo.

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale almeno ogni sei mesi sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

Sulla base delle informazioni ricevute, il Consiglio di Amministrazione valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e valuta, sulla base della relazione dell'organo delegato, il generale andamento della gestione.

Articolo 19

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente quando lo

ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta almeno due amministratori.

La richiesta deve indicare gli argomenti in relazione ai quali è chiesta la convocazione del Consiglio.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, vi provvede l'amministratore cui siano state delegate le attribuzioni ai sensi dell'art.18 dello Statuto, ovvero, se due, quello più anziano di età o, in sua assenza o impedimento, l'altro ovvero, in assenza o impedimento di questo, l'amministratore più anziano d'età.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nell'avviso di convocazione che contiene l'elenco delle materie da trattare.

La convocazione è inviata di norma almeno cinque giorni prima di quello dell'adunanza con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento; nei casi di urgenza il termine può essere di almeno 24 ore.

In difetto di tali formalità o termini, il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza di tutti i componenti in carica e dell'intero Collegio Sindacale.

Le adunanze consiliari si tengono presso la sede della Società; possono anche tenersi altrove purchè in Italia.

L'avviso di convocazione è trasmesso negli stessi tempi e con le stesse modalità ai sindaci.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione possono tenersi anche

mediante mezzi di teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro possibile seguire la discussione, esaminare, ricevere e trasmettere documenti e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti esaminati. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione ed il Segretario. L'avviso di convocazione contiene l'eventuale indicazione dei luoghi collegati in teleconferenza o videoconferenza nei quali gli intervenienti possono affluire.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento, dall'amministratore cui siano state delegate le attribuzioni ai sensi dell'art.18 dello Statuto, ovvero, se due, da quello più anziano di età o, in caso di sua assenza o impedimento, dall'altro ovvero, in assenza o impedimento di questo, dall'amministratore presente più anziano di età.

Articolo 20

Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito se è presente la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli amministratori presenti e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

I verbali delle adunanze consiliari sono redatti dal Segretario del Consiglio di amministrazione e sottoscritti dal presidente dell'adunanza e dal segretario o dal Notaio. Le copie e gli estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, sono accertati conformi con dichiarazione di conformità sottoscritta dal Presidente e dal Segretario del Consiglio di amministrazione.

Articolo 21

Agli amministratori spetta, su base annuale e per il periodo di durata della carica, il compenso determinato dall'Assemblea ordinaria all'atto della loro nomina; il compenso così determinato resta valido fino a diversa deliberazione dell'Assemblea. Agli amministratori spetta altresì il rimborso delle spese sostenute in relazione al loro ufficio.

Agli amministratori investiti di particolari cariche spetta la remunerazione determinata dal Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale.

Articolo 22

Il Collegio sindacale è costituito da tre sindaci effettivi; devono essere altresì nominati due sindaci supplenti.

I sindaci effettivi e supplenti devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

I sindaci durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Il Collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni anche mediante mezzi di videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, esaminare, ricevere e trasmettere documenti e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare

sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

Articolo 23

La rappresentanza e la firma sociale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione ed all'amministratore o agli amministratori cui siano state delegate attribuzioni ai sensi dell'art.18 dello Statuto nei limiti delle stesse, disgiuntamente tra loro.

BILANCIO, UTILI E DIVIDENDI

Articolo 24

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla redazione del bilancio.

L'utile netto risultante dal bilancio regolarmente approvato sarà così attribuito:

- almeno il 5% (cinque per cento) alla riserva legale, finchè la stessa non raggiunga il limite previsto dalla legge;
- la quota rimanente secondo quanto deliberato dall'Assemblea.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono diventati esigibili si prescrivono a favore della Società.

Il Consiglio di amministrazione può deliberare il pagamento nel corso dell'esercizio di acconti sul dividendo, ricorrendone i presupposti di legge.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

Articolo 25

Lo scioglimento e la liquidazione della Società sono regolati dalle norme di legge.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 26

Tutte le fattispecie non espressamente previste o non diversamente regolate dal presente statuto sono disciplinate dalle norme di legge.

In originale firmati:

Bruno Rosina

Ezio Ricci Notaio (L.S.)